



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

P.zza S. Nicolò 8 (ME) 98030 - Tel 0942- 20006-20263 Fax 0942-20062
C. F. 87000390838 - P.IVA 00463870832-
e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it pec: comunemongiuffimelia@legpec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°75

OGGETTO:PIANO DISAVANZO AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE INERENTE ALL'ESERCIZIO 2017.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno alle ore 10:20 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice - Sindaco
LONGO	Angelo Marcello	Assessore
RUSSO	Maria Carmela	Assessore
BUCCERI	Mario Leonardo	Assessore

PRESENTI	ASSENTI
x	
x	
	x
	x
x	
3	2

TOTALE

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZO AMMINISTRAZIONE RISULTANTE
DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE INERENTE
ALL'ESERCIZIO 2017

IL SINDACO

Richiamato l'art. 188, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (c. d. Testo Unico in materia di enti locali), il quale stabilisce che: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso"*;

Considerato, quindi, che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186,:

- a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 30/2016/QMIG, la quale testualmente recita: *"L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:*

- a) *l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;*
- b) *in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.*

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo,

ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale";

Dato atto:

- che, a seguito dell'adozione del rendiconto di gestione inerente all'esercizio 2017, approvato con delibera consiliare n. 10 del 5 aprile 2019, è emerso, quale risultato di amministrazione, un disavanzo complessivamente pari a - € 63.572,97;
- che, ai sensi dell'art. 188 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tale disavanzo può essere ripianato su tre annualità e che era intenzione dell'attuale amministrazione comunale -il cui mandato elettorale perverrà a naturale scadenza nel 2023- procedere a detto ripiano nelle tre annualità del bilancio di previsione inerente al triennio 2019/2021;
- che, in effetti, nel bilancio di previsione inerente al triennio 2019/2021, nell'esercizio 2019, il disavanzo scaturente dal rendiconto 2017 ha trovato ripiano per una prima tranche, pari ad € 21.190,99;
- che, per una mera dimenticanza, l'ufficio di ragioneria comunale ha ommesso di inserire le altre tranches del disavanzo negli anni successivi, ovvero negli anni 2020 e 2021, per un importo complessivamente pari ad € 42.381,98;
- che, pertanto, risulta adesso necessario inserire tale ultima somma nel bilancio di previsione inerente al triennio 2021-2023, esercizio 2021, adottando le variazioni che risultano nel prospetto che viene allegato alla presente sub lettera A);

Ritenuto:

- di dover individuare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante le seguenti misure: a) riduzione dei debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del relativo fondo; b) maggiore incisività nel contrasto all'evasione fiscale; c) puntuale ricognizione della spesa; d) riduzione spesa corrente non obbligatoria per legge;
- di dover trasmettere l'atto che sarà deliberato all'organo di revisione contabile dell'ente affinché quest'ultimo renda il parere di propria competenza e, successivamente, all'organo consiliare per la definitiva adozione dell'atto che sarà deliberato;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

- 2) di DARE ATTO che, a seguito dell'adozione del rendiconto inerente all'esercizio 2017, approvato con delibera consiliare n. 10 del 5 aprile 2019, è emerso un disavanzo di amministrazione complessivamente pari a - € 63.572, 97;
- 3) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 188 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tale disavanzo è stato ripianato per una tranche pari ad € 21.190, 99 nell'annualità 2019 del bilancio di previsione inerente al triennio 2019/2021;
- 4) di RIPIANARE l'ulteriore disavanzo risultante dall'approvazione del rendiconto di gestione inerente all'esercizio 2017, complessivamente pari ad € 42.381, 98, tramite l'adozione delle variazioni riportate nel prospetto allegato alla presente proposta sub lettera A);
- 5) di INDIVIDUARE le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante le seguenti misure: a) riduzione dei debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del relativo fondo; b) maggiore incisività nel contrasto all'evasione fiscale; c) puntuale ricognizione della spesa; d) riduzione spesa corrente non obbligatoria per legge;
- 6) di TRASMETTERE l'atto che sarà deliberato all'organo di revisione contabile dell'ente affinché quest'ultimo renda il proprio parere in merito;
- 7) successivamente, di TRASMETTERE l'atto che sarà deliberato, corredato del parere a firma dell'organo di revisione contabile dell'ente, all'organo consiliare affinché quest'ultimo lo approvi in via definitiva;
- 8) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza e la necessità di provvedere in merito.

IL SINDACO

Dott. Rosario Leonardo D'Amore



Firmato digitalmente da:

d'amore rosario leonardo

Firmato il 23/06/2021 13:27

Seriale Certificato:

66538066081133308086511481611829539679

Valido dal 08/11/2019 al 07/11/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3